

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 331

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SCAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano

Presentato alla Presidenza il 9 agosto 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge, utilizzando gli stanziamenti della legge 31 ottobre 1966, n. 942, istituisce nuovi posti organici delle varie categorie del personale non insegnante nei ruoli delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

L'articolo 27 della citata legge n. 942 stanziava complessivamente nel quinquennio 1966-70 nove miliardi e ottocento milioni di lire al fine su indicato. Poiché l'anno 1966 è ormai passato, l'incremento degli organici del personale di cui trattasi è stato concentrato nel quadriennio 1966-70, ferma restando la integrale utilizzazione dell'intera somma stanziata per l'intero quinquennio della legge n. 942.

Nel determinare gli incrementi organici da apportare alle varie categorie sono state attentamente valutate le esigenze prospettate dalle Università, dalle quali è risultato che la maggior carenza di personale si avverte per i tecnici esecutivi e gli ausiliari. Infatti l'incremento di detto personale, previsto dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, riuscì ad assorbire, tramite concorsi riservati, soltanto una parte del personale non di ruolo, assunto direttamente dagli Atenei, mentre una restante par-

te rimase in servizio quale avventizio, passando, per altro, l'onere a carico dello Stato. In sostanza le persone fisiche in servizio nelle Università per tali categorie rimasero immutate di numero; cambiò soltanto la loro posizione giuridica.

Altra categoria vivamente richiesta è quella dei bibliotecari coadiutori, che, istituita per la prima volta con la citata legge n. 1255 — in accoglimento di un'esigenza da vari anni segnalata dagli Atenei — si è dimostrata di ausilio veramente indispensabile alle biblioteche degli Istituti e delle Facoltà.

Per le categorie del personale amministrativo si è data preferenza ad un notevole aumento del personale esecutivo tenendo anche conto che questo può essere utilizzato nelle biblioteche per le mansioni di distribuzioni e le altre proprie della categoria.

Si è aumentato poi il personale di concetto amministrativo, di cui si avverte la necessità in maggior misura che per il personale direttivo.

Modesti sono gli incrementi per le altre categorie di personale.

L'articolo 1 stabilisce i nuovi posti organici del personale amministrativo, direttivo, di concetto amministrativo, di ragioneria ed

esecutivo indicandone la ripartizione nei vari anni del quadriennio 1967-70.

L'articolo 2 indica i nuovi posti da istituirsi per il personale direttivo e di concetto della carriera del personale delle Biblioteche universitarie, l'articolo 3 i nuovi posti del personale tecnico universitario delle 3 categorie (laureati, coadiutori ed esecutivi), l'articolo 4 quelli del personale direttivo, di concetto degli uffici tecnici universitari, l'articolo 5 quelli del personale ausiliario universitario.

Gli articoli 6 e 7 fissano i nuovi posti organici delle varie carriere degli Osservatori astronomici e vesuviano.

L'articolo 8 stabilisce che non meno di un decimo dei nuovi posti delle varie carriere del personale non insegnante universitario deve essere riservato alle Università e alle Facoltà di nuova istituzione.

Nel complesso vengono istituiti 5.884 nuovi posti organici utilizzando per intero lo stanziamento di cui al già citato articolo 27 della legge n. 942, secondo il seguente prospetto riassuntivo:

QUALIFICHE	Incrementi
Ingegneri uffici tecnici	10
Tecnici coadiutori uffici tecnici	20
Personale calcolatore Osservatori astronomici	20
Tecnici laureati Osservatori astronomici	10
Tecnici concetto Osservatori astronomici	20
Tecnici esecutivi Osservatori astronomici	50
Carriera ausiliaria Osservatori astronomici	42
Tecnici laureati	100
Tecnici concetto	620
Ostetriche	60
Tecnici esecutivi	1.897
TOTALE	5.884

**PERSONALE NON INSEGNANTE
DELLE UNIVERSITÀ**

Incremento organico nel quadriennio 1967-70.

QUALIFICHE	Incrementi
Carriera direttiva - direttore amministrativo 1 ^a classe	2
Carriera direttiva - direttore amministrativo 2 ^a classe	2
Carriera direttiva - direttore sezione	7
Carriera direttiva - consigliere 3 ^a classe	30
Carriera concetto	97
Carriera ragioneria - direttore ragioneria	2
Carriera ragioneria - ragioniere principale	5
Carriera ragioneria - vice ragioniere	60
Carriera esecutiva - archivista capo	20
Carriera esecutiva - primo archivist	30
Carriera esecutiva - applicato aggiunto	450
Carriera ausiliaria	1.960
Carriera direttiva biblioteche	20
Carriera concetto biblioteche	350

Il provvedimento reca altresì varie disposizioni per favorire la sistemazione in ruolo, tramite concorsi riservati, del personale comunque assunto in servizio dagli Atenei a carico dei propri bilanci per far fronte alle inderogabili esigenze della espansione scolastica, manifestatasi in questi ultimi anni.

Così l'articolo 9 prevede che i posti di nuova istituzione delle varie carriere amministrative siano messi a concorso riservato a favore del personale in servizio di ruolo e di quello non di ruolo assunto a carico dei bilanci degli Atenei che sia in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge. Si è ritenuto necessario indicare tale anzianità ad evitare che si possa indulgere in assunzioni non strettamente necessarie in vista di una possibile sistemazione a carico dello Stato degli elementi reclutati direttamente dalle Università.

L'articolo 10 prevede concorsi riservati, alle stesse condizioni del precedente articolo 9, a favore del personale in servizio nelle biblioteche universitarie

L'articolo 11 da una parte prevede l'articolazione del personale esecutivo-tecnico in due distinti ruoli dei tecnici esecutivi e degli infermieri, fin ora compresi in unico ruolo e ciò al fine di meglio chiarire i posti che devono essere assegnati a ciascuna categoria, anche ai fini dei futuri pubblici concorsi e di quelli riservati al personale non di ruolo a carico del bilancio delle Università. Inoltre per i concorsi riservati agli infermieri non di ruolo si è ritenuto opportuno consentire ora l'accesso con un limitato periodo di servizio

anche non continuativo, tenendo presente che numerosi sono coloro che vengono saltuariamente, ma anche ripetutamente, assunti per le sostituzioni degli infermieri di ruolo indisponibili per un qualsiasi motivo, essendo necessario assicurare in ogni caso la adeguata assistenza ai degenti negli istituti clinici.

L'articolo 12 prevede concorsi da riservarsi a favore del personale non di ruolo assunto dalle Università per gli uffici tecnici.

L'articolo 13 stabilisce che i concorsi per l'ammissione alle carriere degli uffici tecnici universitari vengano indetti dai singoli Atenei, in relazione a posti organici loro assegnati, in modo da rendere le operazioni concorsuali più rapide e da far sì che i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi, limitatamente a quanto concerne i titoli di studio, siano il più possibile aderenti alle necessità di ciascuna sede universitaria. A tal fine si è reso anche opportuno dettare apposite norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei predetti concorsi.

L'articolo 14 prevede la possibilità di istituire, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale ausiliario, contingenti distinti di personale con qualifica di portantino. Tale disposizione è stata ritenuta opportuna in considerazione della particolarità delle mansioni svolte dal personale portantino.

Lo stesso articolo prevede che tutti i posti recati in aumento per il personale ausiliario siano messi a concorso riservato a favore del personale non di ruolo assunto direttamente dalle Università a carico dei propri bilanci.

L'articolo 15 detta norme per la sistemazione in ruolo attraverso concorsi loro riservati in favore del personale non di ruolo in servizio negli Osservatori astronomici e Vesuviano, analogamente a quanto è stato previsto per il corrispondente personale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 16 precisa le modalità attraverso le quali dovranno essere distribuiti i nuovi posti di tecnici, prevedendo la distribuzione per istituti e cattedre di ciascun Ateneo per i tecnici laureati e coadiutori e per facoltà per gli esecutivi.

L'articolo 17 precisa a chi spetta il compito di segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di tecnico, e ciò ad eliminare incertezze e contestazioni che si sono verificate.

Con l'articolo 18 è sembrato necessario per il personale tecnico esecutivo ed infermiere ed ausiliario-portantino disciplinare la assunzione degli invalidi di guerra e categorie ad

essi assimilate, tenendo presente l'esperienza acquisita ed i voti in proposito pervenuti.

E infatti da considerare che i tecnici esecutivi pur essendo, allo stato attuale, considerati sullo stesso metro del personale esecutivo amministrativo non possono considerarsi fungibili fra loro. Non si può, infatti, ritenere che un tecnico elettrotecnico addetto alla cattedra relativa, possa considerarsi fungibile con un tecnico agronomo addetto ad una cattedra di coltivazioni arboree. Cosicché sembra anzitutto indispensabile che la riserva per gli invalidi sia data in rapporto ai posti assegnati alle singole Facoltà e Servizi generali; è poi necessario che gli invalidi siano da scegliersi attraverso esami attitudinali.

Per gli ausiliari portantini si osserva che, essendo addetti ai reparti ospedalieri e trovandosi a contatto diretto con l'ammalato, non possono essere assunti in tale qualità invalidi con malattie contagiose o tali da rendere praticamente nulla la loro opera, opera assai gravosa che comporta turni di lavoro anche notturni.

Pertanto dall'ammissione senza concorso ai ruoli degli ausiliari-portantini vengono esclusi gli invalidi affetti da infermità polmonari o che possano essere di pregiudizio ai ricoverati nelle cliniche e, nello stesso tempo, l'assunzione viene limitata agli invalidi di guerra, per servizio e civili di guerra iscritti alla 7^a e 8^a categoria di invalidità ed agli invalidi civili e per lavoro la cui capacità lavorativa residua non sia inferiore al 65 per cento. Nello stesso tempo è sembrato necessario limitare i posti riservati per tali categorie al 10 per cento delle rispettive quote fissate dalle vigenti disposizioni. Si pensa così di ottenere personale valido ed efficiente che possa assicurare l'importante servizio, ciò che non si può dire avvenga finora secondo quanto viene da più parti lamentato.

L'articolo 19 prevede che i concorsi per i posti di tecnico degli Osservatori astronomici vengano indetti, come per quelli di tecnico delle Università, presso i singoli Osservatori in relazione all'organico di ciascuno e ciò al fine di rendere più celere la procedura dei concorsi stessi e più aderenti le prove alle esigenze di ogni Osservatorio.

L'articolo 20 concede a favore del personale operaio attualmente in servizio e che abbia svolto mansioni impiegate la possibilità di passare nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte purché sia in possesso del prescritto titolo di studio, così come venne consentito dall'articolo 64 della legge 5 marzo 1961,

n. 90, di cui le unità ora in servizio non poterono avvalersi, mancando della allora richiesta anzianità di servizio. Si tratta di poche decine di persone che già di fatto e con grande soddisfazione degli uffici svolgono la loro opera.

Con l'articolo 21 è stato aggiunto un comma all'articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, che disciplina le promozioni alle qualifiche del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici. Con l'articolo in questione si è previsto che la promozione a conservatore o curatore di 1^a classe può essere conseguita dai conservatori o curatori di 2^a classe forniti di abilitazione alla libera docenza, al compimento del settimo anno di servizio nella qualifica, oppure dal primo giorno del mese successivo alla data di conseguimento dell'abilitazione stessa.

L'articolo 22 viene a regolarizzare la posizione di chi da anni svolge di fatto le funzioni di curatore del Museo delle scienze di Firenze. È sembrato, infatti, equo prevedere l'inquadramento senza concorso nel posto di curatore di ruolo per tale Museo, istituito dalla più volte ricordata legge n. 1255, a chi ha per lunghi anni svolto tale mansione, tanto più che si tratta di funzionario di ruolo fornito dei prescritti titoli di studio.

Con l'articolo 23 è sembrato opportuno sopprimere l'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, il quale ha consentito alle autorità accademiche la sostituzione del personale avventizio in rapporto alle singole cessazioni « sino a quando non saranno assegnati a ciascuna Università od Istituto di istruzione universitaria posti di ruolo in numero corrispondente alle unità dipendenti non di ruolo in servizio al 1^o maggio 1961 ».

Infatti con gli incrementi degli organici di cui al presente schema di disegno di legge, nonché con il passaggio in ruolo organico soprannumerario, in base alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, del personale di ruolo aggiunto e di quello non di ruolo ancora in servizio (da effettuarsi entro il 1968), per gli Atenei verrà a verificarsi la condizione prevista dal citato articolo 35. D'altra parte la disposizione proposta sembra in armonia con il criterio che ha ispirato il legislatore nell'emanare la ricordata legge n. 32, che è quello di una soppressione dello avventiziato nelle amministrazioni statali.

Con l'articolo 24 si è previsto che i concorsi da espletare ai sensi dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 14 e 15 siano banditi, per ciascun ruolo, una sola volta per l'intero con-

tingente dei posti recati in aumento. Si è previsto altresì il licenziamento dei dipendenti non di ruolo che non partecipino per qualsiasi motivo ai concorsi o non risultino vincitori.

Con l'articolo 25 si estende il decentramento attuato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni anche per quanto concerne gli atti da emanare durante il periodo di prova che, secondo la Corte dei conti, rimangono ora esclusi da quelli devoluti alla competenza dei rettori degli Atenei.

L'articolo 26 prevede la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso Enti universitari (Opere universitarie, Consorzi universitari e simili) da parte del personale passato nei ruoli del personale statale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

L'articolo 27 contiene norme concernenti l'inquadramento del personale in attività di servizio presso la tenuta di Tombolo — appartenente ai ruoli ad esaurimento per il servizio tecnico agrario del Ministero delle finanze — nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Infatti, l'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, ha previsto il trasferimento del personale anzidetto alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e l'inquadramento, con carriera e qualifica pari a quelle rivestite dal personale medesimo e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturate, « nei ruoli corrispondenti del personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi della real casa ».

Poiché tali ruoli sono stati soppressi con legge del 7 dicembre 1961, n. 1264, si rende necessario provvedere, con nuove norme legislative a modificare ed integrare l'articolo 6 della citata legge n. 491, al fine di poter far luogo all'inquadramento di tale personale.

L'articolo 28 statuisce il divieto per le Università di assumere o mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo comunque denominato; sono fatte salve, al riguardo, le disposizioni vigenti in materia di conferimento di incarichi nelle more dell'espletamento dei concorsi.

Con l'articolo 29, in rapporto alle necessità della Direzione generale dell'istruzione universitaria, si regolarizza, fino a quando non sarà diversamente provveduto, la situazione del personale di ruolo delle carriere delle amministrazioni universitarie che trovansi a prestare servizio presso quella Dire-

zione generale. Al riguardo è da ricordare che in precedenza l'articolo 9 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con legge 4 aprile 1950, n. 224, aveva dato facoltà al Ministero della pubblica istruzione di trattenerne alla posizione di comando presso l'Amministrazione centrale fino al 1950 alcuni impiegati delle segreterie universitarie che alla

data del 31 dicembre 1947 trovavansi in servizio presso l'amministrazione medesima.

Il presente provvedimento aggiungendosi a quello istitutivo di nuovi posti di ruolo di professori universitari e di assistenti (legge 24 febbraio 1967, n. 62) viene a dare un ulteriore apporto agli Atenei italiani per un sempre più efficace funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle E, H, I, L, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

anno 1967	posti	50	(qualifica iniziale)
» 1970	»	47	(" ")

—
Totale posti 97
=

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

anno 1967	posti	8	(qualifica iniziale)
» 1968	»	22	(" ")
» 1970	»	7	(direttore di sezione)
» 1970	»	2	(direttore amm. 2ª classe)
» 1970	»	2	(" " 1ª ")

—
Totale posti 41
=

ruolo organico del personale della carriera speciale di ragioneria:

anno 1967	posti	15	(qualifica iniziale)
» 1968	»	25	(" ")
» 1970	»	20	(" ")
» 1970	»	5	(ragioniere principale)
» 1970	»	2	(direttore di ragioneria)

—
Totale posti 67
=

ruolo organico del personale della carriera esecutiva:

anno 1967	posti 300	(qualifica iniziale)
» 1968	» 100	(" ")
» 1970	» 50	(" ")
» 1970	» 30	(primo archivista)
» 1970	» 20	(archivista capo)

Totale posti 500

ART. 2.

Sono istituiti, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle C, D annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale delle biblioteche di Facoltà e Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

anno 1970 posti 20

ruolo organico del personale della carriera di concetto:

anno 1967	posti 100
» 1968	» 100
» 1969	» 100
» 1970	» 50

Totale posti 350

ART. 3.

Sono istituiti nel periodo dal 1967 al 1970 presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle B, F, M e G annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti così distribuiti in ciascun anno finanziario sottoindicato:

ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati:

anno 1969	posti 50
» 1970	» 50

Totale posti 100

ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori:

anno 1967	posti	100
» 1968	»	100
» 1969	»	210
» 1970	»	210
Totale		<u>620</u>

ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

anno 1967	posti	641
» 1968	»	380
» 1969	»	302
» 1970	»	574
Totale		<u>1.897</u>

ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche:

anno 1970	posti	60
---------------------	-------	----

ART. 4.

Sono istituiti, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle R, S, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle carriere del personale degli Uffici tecnici universitari, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri:

anno 1968	posti	10
---------------------	-------	----

ruolo organico della carriera dei tecnici coadiutori:

anno 1970	posti	20
---------------------	-------	----

ART. 5.

Sono istituiti, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

anno 1967	posti	550
» 1968	»	500
» 1969	»	430
» 1970	»	480
Totale		<u>1.960</u>

ART. 6.

Sono istituiti, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle O, P, T, U annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli Osservatori astronomici e Vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore:

anno 1968 posti 20

ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

anno 1970 posti 50

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico:

anno 1967 posti 10

ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico:

anno 1969 posti 10

» 1970 » 10

Totale posti 20

==

ART. 7.

Sono istituiti, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e Vesuviano:

anno 1969 posti 20

» 1970 » 22

Totale posti 42

==

ART. 8.

Alle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della presente legge

ART. 9.

Nella prima applicazione della presente legge e dopo l'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificati con gli ar-

ticoli 2 e 3 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti recati in aumento nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e nei relativi Istituti con qualsiasi qualifica, anche salariale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio da almeno due anni e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sulle materie che saranno indicate nei bandi di concorso.

ART. 10

Nella prima applicazione della presente legge, e dopo l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti recati in aumento nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto bibliotecari di cui all'articolo 2 della presente legge sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e nei relativi Istituti con qualsiasi qualifica, anche salariale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio da almeno due anni e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sulle materie che saranno indicate nei bandi di concorso.

ART. 11.

I posti del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e quelli recati in aumento dell'articolo 3 della presente

legge sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:

a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle Università.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti recati in aumento nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, di cui all'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante non di ruolo comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e nei relativi Istituti, con qualsiasi qualifica, anche salariale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno due anni e sia in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per accedere ai predetti ruoli. Tale periodo di servizio è ridotto a 180 giorni anche non continuativi prestati nei tre anni anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, per la ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri. Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente comma si prescinde dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche di cui all'articolo 3 della presente legge sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra le ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le Cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore a due anni nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche universitarie o da una Scuola di ostetricia autonoma e dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici coadiutori degli Uf-

fici tecnici di cui all'articolo 4 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico coadiutore negli Uffici tecnici, e sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

ART. 13.

I concorsi pubblici per la copertura dei posti dei ruoli della carriera direttiva degli ingegneri e della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, sono indetti presso le singole Università in relazione ai posti disponibili in base ai contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi verranno di volta in volta indicati, in rapporto alle esigenze dei singoli Uffici tecnici, nel decreto che indice il concorso medesimo fra i titoli seguenti: lauree rilasciate dalla Facoltà di ingegneria per i concorsi della carriera direttiva degli ingegneri; diplomi di abilitazione rilasciati da Istituti tecnici industriali o per geometri per i concorsi della carriera di concetto dei tecnici coadiutori.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura dei posti della carriera direttiva degli ingegneri sono nominate dal Rettore e composte da cinque membri dei quali tre scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di Facoltà di ingegneria, uno scelto fra i professori incaricati o fra assistenti di ruolo di Facoltà di ingegneria e uno scelto fra i funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore amministrativo di 2^a classe. Esercita le funzioni di presidente della commissione il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura dei posti della carriera di

concetto dei tecnici coadiutori sono nominate dal Rettore, e composte da cinque membri dei quali uno scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo o fra i professori aggregati di Facoltà di ingegneria, che esercita le funzioni di presidente, tre scelti fra i professori incaricati o fra gli assistenti di ruolo di Facoltà di ingegneria o fra i professori di ruolo di Istituti tecnici di una delle materie che formano oggetto di esame, e uno scelto fra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario delle commissioni dei concorsi suddetti sono disimpegnate da un funzionario appartenente ai predetti ruoli di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero o delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe.

ART. 14.

Nelle Università sedi di Facoltà di medicina e chirurgia possono essere istituiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti delle dotazioni organiche del personale ausiliario di cui al decreto legislativo 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e all'articolo 5 della presente legge, contingenti distinti di personale con qualifica di portantino.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto articolo 5 si provvede, presso i singoli Atenei, mediante concorsi per titoli da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e denominato in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria, nei relativi Istituti e Cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, che, nel biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo, per un periodo non inferiore a 90 giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, per altro, dal limite massimo di età. Per la prima copertura dei posti non si applicano le norme relative alle assunzioni obbligatorie senza concorso.

ART. 15

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici delle carriere esecutiva e direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, di cui all'articolo 6 della presente legge, e nel ruolo del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, di cui all'articolo 7 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e denominato in servizio negli Osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno due anni e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, per altro, dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico coadiutore degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio da almeno un biennio presso gli Osservatori astronomici e Vesuviano e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto; si prescinde, per altro, dal limite massimo di età.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui al comma medesimo, purché abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

ART. 16.

Per l'assegnazione e ripartizione dei posti di tecnici indicati al precedente articolo 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per quanto riguarda i tecnici esecutivi le norme di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

ART. 17.

Il Segretario delle commissioni dei concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli organici dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e dei tecnici esecutivi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria di cui alle tabelle *B*, *F* ed *M* annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, è designato dalla commissione giudicatrice tra i propri componenti.

ART. 18.

Le disposizioni legislative relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, dei profughi, degli orfani e delle vedove di guerra, dei sordomuti, degli invalidi civili e degli invalidi del lavoro si applicano per i ruoli del personale portantino delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria con le norme di cui ai commi seguenti.

L'ammissione degli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma nei suddetti ruoli dei tecnici esecutivi e degli infermieri è subordinata all'esito favorevole di un esame attitudinale, le cui modalità saranno determinate di volta in volta da una commissione in rapporto alle esigenze funzionali degli Istituti, Cliniche e Servizi, cui sono assegnati i posti di ruolo.

Le aliquote dei posti riservati, secondo le rispettive percentuali fissate per le amministrazioni dello Stato dalle vigenti disposizioni, sono determinate in relazione all'organico delle singole Facoltà o dei servizi generali di ciascun Ateneo. La frazione di posti superiore alla metà conta come posto intero.

La commissione per la copertura dei posti di tecnico e di infermiere è nominata dal Rettore dell'Università ed è costituita dal preside della Facoltà competente, quale presidente, da un medico rappresentante dell'Ente che tutela le singole categorie e da un professore di ruolo, o un professore aggregato, o professore incaricato fornito di libera docenza, scelto dalla Facoltà.

Nei ruoli dei portantini l'ammissione senza concorso degli appartenenti alle categorie di cui al precedente primo comma è limitata al 10 per cento delle rispettive quote fissate per le amministrazioni dello Stato dalle vigenti disposizioni. In ogni caso gli invalidi non devono essere affetti da infermità polmonari o che possano essere di pregiudizio ai ricoverati nelle Cliniche. Per gli invalidi di

guerra, per servizio, civili di guerra, l'assunzione è limitata agli invalidi di settima e ottava categoria; per gli invalidi civili e per gli invalidi del lavoro la capacità lavorativa residua non deve essere inferiore al 65 per cento.

ART. 19.

I posti dei ruoli del personale tecnico laureato (carriera direttiva), tecnico coadiutore (carriera di concetto), tecnico esecutivo degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, di cui alle tabelle *T*, *U* e *P* della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e quelli recati in aumento dall'articolo 6 della presente legge, sono assegnati ai singoli Osservatori con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le esigenze dei servizi.

I concorsi pubblici per titoli e per esami per la copertura dei posti predetti sono indetti presso i singoli Osservatori con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le prove di esame consistono:

a) carriera direttiva: una prova scritta, una prova orale integrata, a giudizio della commissione giudicatrice, da una prova pratica di laboratorio;

b) carriera di concetto: una prova scritta, una prova pratica di laboratorio e una prova orale;

c) carriera esecutiva: una prova pratica di officina e una prova orale.

Le materie che formano oggetto delle prove di esame verranno indicate, di volta in volta, nel decreto che indice il concorso.

Le commissioni esaminatrici stabiliranno preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti negli Osservatori astronomici sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia o materia affine e fra il personale scientifico degli Osservatori medesimi, con qualifica non inferiore ad astronomo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti nello Osservatorio vesuviano sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o materia affine e fra il personale ricercatore con qualifica non inferiore a ricercatore. Il presidente delle commissioni viene scelto dai componenti delle commissioni stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni predette sono disimpegnate

da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera direttiva è richiesto il possesso di laurea che verrà di volta in volta indicata nel bando di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera di concetto è richiesto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per l'ammissione al concorso di carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di scuola media.

ART. 20.

Le disposizioni dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

All'articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è aggiunto il comma seguente:

« La promozione a conservatore o curatore di 1^a classe può essere altresì conseguita dai conservatori o curatori di 2^a classe forniti di abilitazione alla libera docenza al compimento del settimo anno di servizio nella qualifica, oppure dal primo giorno del mese successivo alla data di conseguimento dell'abilitazione stessa ».

ART. 22.

Il posto di conservatore riservato al Museo di storia della scienza di Firenze, di cui alla nota in calce alla tabella A annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, viene conferito all'impiegato di carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne esercita le funzioni.

L'inquadramento è effettuato in applicazione dell'articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella qualifica corrispondente all'anzianità posseduta, valutando per intero i servizi di ruolo di carriera direttiva.

ART. 23.

L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta.

ART. 24.

Per l'intero contingente dei posti recati in aumento negli anni 1967-70 sono banditi una sola volta:

— i concorsi da espletare ai sensi dei precedenti articoli 9, 10 e 12 per ciascun ruolo;

— i concorsi da espletare ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 presso ciascuna Università od Istituto di istruzione universitaria ovvero presso ciascun Osservatorio;

— i concorsi da espletare ai sensi del precedente articolo 11 presso i singoli Istituti o Cliniche universitarie.

I vincitori dei concorsi indicati nel presente articolo conseguiranno la nomina in relazione ai contingenti di posti recati in aumento nei singoli anni sopraconsiderati. I dipendenti non di ruolo i quali non chiedano di partecipare ai concorsi o che non risultino in possesso dei requisiti e titoli richiesti ovvero non risultino vincitori saranno licenziati al termine del mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la graduatoria dei vincitori sul *Bollettino ufficiale*, parte seconda, del Ministero. Detta norma non si applica nei confronti di coloro che abbiano titolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, all'inquadramento in soprannumero dei ruoli organici.

ART. 25.

Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.

ART. 26.

Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non inseguito dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesses alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i Consorzi per la sistemazione edilizia delle Università e presso i Consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le biblioteche delle Università ed Istituti di istruzione universitaria, nonché presso le Opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

ART. 27.

Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico agrario, trasferito a norma dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico agrario della carriera direttiva.

In tale ruolo è collocato il dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianità maturate, nonché lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606, e 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491, gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero *ad personam* rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle Università di cui alle tabelle *M* ed *N* annesses alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ad essi è assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianità maturate in questi ultimi ruoli.

ART. 28.

Salvo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 287, dagli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, resta esclusa ogni altra forma di assunzione o di mantenimento in servizio di personale non insegnante non di ruolo comunque denominato, comprese quelle del contratto e delle prestazioni a fattura.

L'inosservanza del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle norme contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

ART. 29.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro può essere utilizzato per i servizi dell'istruzione universitaria presso l'amministrazione centrale, nel limite di 100 unità, personale non insegnante appartenente ai ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

ART. 30.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.